

NORME PER I PASSEGGERI DELLE LINEE METROPOLITANE

1. ESPOSIZIONE INFORMAZIONI AL PUBBLICO

Allo scopo di contribuire al mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza e di regolarità di esercizio, i clienti delle linee metropolitane devono osservare le norme esposte in tutte le stazioni metropolitane e sui treni.

2. DEFINIZIONE DI METROPOLITANA

Ai fini delle presenti norme, per "metropolitana" si intende l'insieme costituito dalle gallerie, dai treni circolanti, dalle stazioni e dagli impianti in esse presenti, dalle scale interne ed esterne fisse e mobili, identificate con apposite insegne.

3. ACCESSO, TRANSITO ED OCCUPAZIONE AUTORIZZATA NELLE STAZIONI METROPOLITANE

Lo spazio delle stazioni metropolitane è soggetto alla disciplina normativa prevista dalle disposizioni emanate dalla Direzione di Esercizio e dal regolamento comunale di Polizia Urbana, salvo quanto specificatamente disposto da leggi Statali e Regionali ed è diviso in due parti da una barriera in cui si aprono vie di accesso ai treni e di uscita per i viaggiatori in arrivo. Può oltrepassare le vie di accesso solo chi possiede un valido documento di viaggio o l'autorizzazione al semplice ingresso. Il transito per le stazioni metropolitane, per i mezzanini e per i corridoi, nonché la loro occupazione autorizzata dall'Ente competente, mediante apposite convenzioni, devono avvenire senza intralciare il traffico dei viaggiatori.

4. DIVIETI

(Rif. Legislativi: Estratto del D.P.R. 753/80 - Estratto dell'Art. 71 del Regolamento di P.U. del Comune di Milano - Disposizioni della Direzione di Esercizio - Disposizioni regolamentari Comunali, Regionali e Statali)

Chiunque utilizza i mezzi di trasporto è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni relative all'uso delle medesime ed è tenuto, in ogni caso, ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni dell'azienda esercente e del personale per quanto concerne la regolarità amministrativa, nonché l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.

- i clienti devono usare le precauzioni necessarie a vigilare, per quanto da loro dipenda sulla sicurezza e incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la loro custodia;
- nelle stazioni e fermate è vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari;
- i clienti devono essere muniti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente;
- salvo il caso di grave e incombente pericolo, è vietato alle persone estranee al servizio di azionare i segnali di allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte, nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli e come tale evidenziato;
- è vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto;
- è vietato fumare nelle vetture metropolitane, nonché nelle banchine di attesa situate in galleria e nelle altre aree segnalate;
- il cliente che danneggia, deteriora o insudicia i veicoli, i locali, gli ambienti, nonché i loro arredi e accessori, è soggetto a una sanzione;
- è vietato alle persone non espressamente autorizzate di svolgere sui treni e sui veicoli, nonché nelle stazioni e fermate, l'attività di venditore di beni e servizi;
- è vietato svolgere attività di cantante, suonatore e simili e fare raccolta di fondi a qualunque titolo;
- è vietato salire o scendere quando la vettura è in moto;
- è vietato distrarre comunque il personale in servizio dalle sue mansioni;
- è vietato guastare, insudiciare o comunque rimuovere o manomettere parti di apparecchiature della vettura o attrezzature di bordo e di terra della metropolitana;
- è vietato occupare più di un posto, ingombrare i passaggi, farsi scivolare lungo i corridoi o usare le scale mobili in direzione diversa dal senso di marcia;
- è vietato contravvenire alle disposizioni della Direzione di Esercizio che concernano il buon andamento e la disciplina del servizio; azionare, salvo casi di pericolo, gli interruttori d'emergenza per la disalimentazione delle linee di contatto;
- è vietato sputare all'interno delle vetture e delle stazioni;
- è vietato portare in vettura, o comunque all'interno delle barriere di entrata/uscita, armi (salvo le persone autorizzate), materie infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti o appuntiti e che possano sporcare i passeggeri o che per qualsiasi altra ragione possano risultare molesti, ingombranti e pericolosi;
- è vietato schiamazzare o comunque tenere un atteggiamento scorretto che possa disturbare gli altri viaggiatori. È conseguentemente vietato l'uso di radio e di altri dispositivi di riproduzione audio portatili, salvo che siano usati con gli appositi auricolari;
- è vietato distribuire oggetti a scopo di pubblicità o esercitarvi qualsiasi commercio, anche a scopo di beneficenza, senza permesso di ATM S.p.A., portare con sé colli o oggetti di misure diverse da quelle consentite dalle particolari disposizioni della Direzione di Esercizio;
- è vietato accedere alle banchine o uscire da parti diverse da quelle prescritte, saltare o sedersi sulle transenne o sui muriccioli di delimitazione dei mezzanini e delle banchine di attesa dei treni, entrare nelle cabine di guida dei treni e nei locali delle stazioni riservati al personale o adibiti a sede di apparecchiature;
- è vietato accedere alla metropolitana o valicare i tornelli a chi calza pattini a rotelle, agli scalzi o a chi si presenta in condizioni tali da pregiudicare la sicurezza o la regolarità dell'esercizio o da suscitare proteste da parte di altri viaggiatori;
- è vietato manomettere parti di apparecchiature delle vetture o attrezzature di bordo o di terra, servirsi, senza autorizzazione, di presa d'acqua o di energia elettrica nei mezzanini o in banchina;
- è vietato scrivere o affiggere manifesti o locandine sulle pareti delle stazioni e dei treni;
- è vietato sostare in corrispondenza delle vie d'ingresso e delle scale fisse o mobili, sedere sulle attrezzature delle vie d'ingresso e ingombrare con bagagli i passaggi, ostacolando il transito degli altri viaggiatori;
- è vietato sporgersi oppure sporgere qualsiasi oggetto dai finestrini ovvero gettare oggetti di qualsiasi natura sui binari nelle stazioni;
- è vietato superare la striscia gialla di sicurezza nell'attesa dell'arrivo e dell'arresto dei treni e inoltrarsi in galleria;
- è vietato insistere nel salire sui treni o interporre oggetti tra le antine quando è iniziata la chiusura delle porte e salire o scendere dai treni quando essi non sono completamente fermi;
- è vietato appoggiarsi alle porte dei treni che possono essere aperte soltanto in casi di pericolo a vettura ferma e lato banchina di attesa;
- è vietato sostare all'interno delle stazioni di notte, dopo l'annuncio del termine del servizio;
- è vietato portare animali, salvo le eccezioni citate dall'Art. 26;
- è vietato ostacolare lo svolgimento del servizio;
- alle persone estranee al servizio è proibito introdursi nelle aree, recinti e impianti ferroviari e loro dipendenze, nonché nei veicoli in sosta;
- è vietato alle persone che non debbano viaggiare occupare posti a sedere nei veicoli ed ai viaggiatori di simularne l'occupazione in corso di viaggio;
- i documenti di viaggio non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione;
- è vietata la cessione dei biglietti e degli altri documenti nominativi e di quelli non nominativi dopo l'inizio del viaggio;
- è vietata la vendita dei documenti di viaggio, quando non sia autorizzata dall'azienda esercente;
- è vietato salire e scendere da parti diverse della vettura da quelle prescritte, e in località diverse da quelle stabilite per le fermate. Nelle stazioni metropolitane è vietato entrare nei locali riservati al personale o adibiti a sedi di apparecchiature della vettura o attrezzature di bordo e di terra della metropolitana;
- è vietato salire in vettura oppure oltrepassare le barriere d'accesso alle stazioni metropolitane, trovandosi in stato d'ubriachezza.

5. USO DELLE PORTE DEI TRENI

Ogni porta delle vetture metropolitane è di norma abilitata sia per la salita sia per la discesa. Prima di accedere ai treni, è opportuno lasciare scendere i viaggiatori in arrivo. Ogni abuso, quale il blocco abusivo delle porte o del libero movimento di salita e di discesa, sarà considerato come ostacolo allo svolgimento del servizio. Non devono essere introdotti oggetti o parti del corpo nell'intento di ostacolare la chiusura delle porte. Il macchinista non è tenuto a riaprire le porte dopo averne comandato la chiusura.

6. CAUTELE PER EVENTUALI BRUSCHE FRENATE DI EMERGENZA

I viaggiatori sono tenuti a reggersi agli appositi sostegni, potendosi verificare, durante la corsa dei treni, interventi della frenatura di emergenza.

Durante il viaggio il passeggero deve essere frenato e costantemente tenuto dall'accompagnatore per evitare spostamenti o cadute.

7. USO DEI SEGNALI DI ALLARME

Nel caso di necessità di dare un allarme, i passeggeri possono:

- sui treni, sia in movimento che fermi in stazione: azionare l'apposita maniglia, tenendo presente che il treno, se in movimento, non si arresta fino al raggiungimento della prima stazione; il passeggero che ha azionato il segnale d'allarme, fornito al personale che interviene le opportune informazioni riguardanti la causa di allarme;
- nelle stazioni: rivolgersi all'agente presente sul posto nelle ore in cui circolano i treni. In caso di assenza dell'agente: comporre il n°77 servendosi del telefono esistente in prossimità della cabina.

In tutte le stazioni è possibile mettersi in comunicazione con un operatore utilizzando i citofoni installati nelle banchine. In linea 3 tali citofoni sono presenti anche in prossimità della cabina dell'Operatore di Stazione.

8. POSSIBILITÀ DI TOGLIERE LA TENSIONE ELETTRICA IN GALLERIA

In caso di emergenza, è possibile togliere tensione alla linea di contatto, anche prima di dare l'allarme, azionando uno degli appositi interruttori, installati lungo le banchine di attesa delle stazioni (con eccezione della tratta Vimodrone – Gessate). Ogni indebito azionamento verrà punito a termine di legge.

9. EVACUAZIONE DEI TRENI

In caso di necessità di evacuare un treno, in qualsiasi tratto della linea esso si trovi, il personale aprirà una o più porte della vettura allo scopo di regolare l'uscita verso la stazione più vicina indicata dai cartelli affissi alle pareti della galleria.

I viaggiatori che, in caso di necessità, dovessero aprire di propria iniziativa le porte devono azionare gli appositi comandi di apertura delle sole porte situate sulla fiancata della vettura a lato della banchinetta di servizio con le modalità contenute nei cartelli affissi su tutti i treni accanto alle porte ed evitando comunque di toccare cavi e/o apparecchiature metalliche. In assenza della banchinetta di servizio deve essere prestata la massima precauzione nella discesa o comunque si deve attendere che, con le modalità più opportune secondo le circostanze, salvo il caso di imminente pericolo, il personale provveda a far scendere i viaggiatori dai treni.

10. USO DELLE BARRIERE DI ENTRATA E USCITA

Il cliente che entra o esce attraverso le barriere di controllo deve procedere in modo da non causare danni alla propria persona e a terzi secondo le seguenti modalità:

- prima di accedere ad un varco, verificare i segnali e i pittogrammi che indicano se si tratta di un ingresso o di una uscita (freccia verde = ingresso; croce rossa = accesso vietato);
- i bambini, per cui è concesso il trasporto gratuito, devono transitare dal varco appositamente predisposto, situato a lato della cabina dell'Operatore di Stazione;
- prima e durante la convalida del documento di viaggio, non occupare il varco di transito con bagagli, borse ecc.;
- a convalida avvenuta non temporeggiare o fermarsi all'interno del varco, né retrocedere.

11. USO DELLE SCALE MOBILI

L'utilizzatore delle scale mobili deve comportarsi in modo da evitare danni alla propria persona e a terzi.

In particolare è vietato:

- usare le scale mobili con i piedi scalzi;
- posare sui gradini ombrelli, carrozzine, biciclette, carrelli, cani, pacchi, ecc.;
- sedersi sui gradini;
- far strisciare i piedi contro la balaustra o contro il frontale dei gradini;
- gettare qualsiasi oggetto;
- usare i dispositivi di arresto delle scale se non in casi di effettiva urgente necessità.

I passeggeri sono tenuti a reggersi agli appositi corrimano.

I bambini devono essere portati in braccio o tenuti per mano. Infine, i viaggiatori sono invitati a disporli lateralmente in modo da lasciare libero il transito agli altri utenti che intendono superarli. I viaggiatori sono tenuti a rispettare le disposizioni portate a loro conoscenza dai cartelli indicatori, a osservare le norme emanate dall'autorità competente nell'interesse della sicurezza e regolarità del trasporto, nonché a osservare tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite in circostanze speciali, dal personale addetto all'impianto.

12. USO DEGLI ASCENSORI

Gli ascensori vengono comandati direttamente dagli utilizzatori, che sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni emanate dalle autorità competenti, nell'interesse della sicurezza e della regolarità del servizio.

In particolare:

- rispettare l'indicazione del numero massimo di persone e di carico consentito;
- usare il pulsante di allarme solo nei casi di effettiva necessità (tale operazione non arresta la corsa della cabina);
- chi aziona il pulsante di allarme deve indicare al personale di servizio, tramite il citofono interno, il motivo della chiamata;
- le porte non devono essere ostruite;
- dare la precedenza agli utenti con difficoltà motorie ed agli anziani;
- i ragazzi di età inferiore ai 12 anni devono essere accompagnati da persona adulta;
- è ammesso il trasporto dei colli nel rispetto delle modalità stabilite all'Art. 27 e delle biciclette nel rispetto delle modalità stabilite all'Art. 28 delle presenti norme;
- gli animali ammessi negli ascensori sono solo i cani guida che accompagnano non vedenti, tenuti al guinzaglio;
- all'interno della cabina è vietato fumare;
- in caso di incendio gli ascensori si fermano dopo aver terminato la corsa e riaperto le porte.

13. USO DEGLI IMPIANTI MONTASCALE PER DISABILI

Per l'utilizzo degli impianti montascale, occorre osservare le seguenti disposizioni:

- l'impianto deve essere utilizzato esclusivamente da disabili in carrozzina;
- il disabile si deve attenere rigorosamente alle istruzioni di utilizzo affisse localmente;
- in ogni stazione deve essere utilizzato un solo impianto per volta;
- l'eventuale accompagnatore non può salire sul mezzo mobile.

14. TRASPORTO DEI DISABILI IN CARROZZINA

I treni delle linee metropolitane sono dotati di un dispositivo di aggancio per le carrozzine, posto nella vettura di testa alle spalle della cabina di guida presenziata dal macchinista, in corrispondenza della prima porta. Sui treni Meneghino il dispositivo di aggancio per le carrozzine è situato in corrispondenza della seconda porta, sempre nella medesima vettura di testa. Per ogni treno è consentito il trasporto di un solo disabile.

ATM S.p.A. non si assume alcuna responsabilità nel caso di uso non corretto del dispositivo di aggancio da parte del disabile.

15. USO DEI W.C. AUTOMATICI

Le stazioni della linea metropolitana 3 e alcune stazioni delle linee metropolitane 1 e 2 sono dotate di W.C. con funzionamento automatico.

Gli utilizzatori di tali servizi devono attenersi alle procedure riportate sui pannelli posti all'esterno ed all'interno dei servizi stessi.

Si segnala che il tempo massimo previsto per la permanenza all'interno è di 15 minuti: trascorso questo periodo, la porta si apre automaticamente.

16. POSTI RISERVATI

Su tutte le vetture sono riservati alcuni posti a sedere, indicati con appositi pittogrammi.

17. OCCUPAZIONE POSTI A SEDERE

I militari e tutti gli agenti in divisa e in abiti civili che beneficiano della libera circolazione non possono occupare posti a sedere se gli altri viaggiatori non hanno a disposizione posti liberi.

18. FOTOGRAFIE E RIPRESE TELEVISIVE E CINEMATOGRAFICHE

Le riprese fotografiche, televisive e cinematografiche, nell'ambito della metropolitana, devono essere preventivamente autorizzate da ATM S.p.A. ed eseguite con le cautele atte a evitare danni agli impianti e alle persone.

19. DOCUMENTI DI VIAGGIO E AUTORIZZAZIONI

Chiunque debba accedere ai treni della metropolitana è tenuto a munirsi di documento di viaggio che deve essere convalidato nelle modalità previste e mostrato al personale in servizio ogni qualvolta esso ne faccia richiesta. La Direzione di Esercizio può rilasciare autorizzazioni a superare la linea dei tornelli senza il diritto a viaggiare.

20. VALIDITÀ ED UTILIZZO DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO

Tutti i documenti di viaggio sono strettamente personali e non cedibili e devono essere mantenuti integri; devono essere conservati fino all'uscita dalla stazione e esibiti ad ogni richiesta del personale di controllo: il passeggero che risulta sprovvisto di documento, o in possesso di documento non valido o non convalidato viene sanzionato secondo le disposizioni vigenti, più il prezzo del biglietto indicato sul verbale.

21. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO

I documenti di viaggio devono essere conservati fino all'uscita dalla stazione. Sono possibili controlli casuali anche sui treni e nell'ambito delle stazioni.

22. FUNZIONI DEI CONTROLLI

I controllori sono Pubblici Ufficiali ai sensi dell'art. 357 del codice penale. I viaggiatori pertanto sono tenuti a dichiarare, se richieste, le proprie generalità: l'eventuale rifiuto è punito a norma di legge.

23. LIMITE URBANO PER LA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO SULLE LINEE 1 E 2
I limiti urbani sono Sesto Marelli e Molino Dorino per la linea M1, Cascina Gobba e Famagosta per la linea M2. Pertanto è necessario essere muniti di documenti cumulativi oppure di documenti interurbani per viaggiare: sulla linea M1 oltre Sesto Marelli (in direzione Sesto FS) e Molino Dorino (in direzione Rho Fieramilano); sulla linea M2 oltre Cascina Gobba (in direzione Gessate/Cologno Nord) e Famagosta (in direzione Assago Milanofiori Forum). I biglietti per le tratte comprendenti i percorsi extraurbani devono essere esplicitamente richiesti allatto dell'acquisto indicando la denominazione della stazione o fermata che si intende raggiungere. I passeggeri trovati in condizione di irregolarità, saranno assoggettati alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

24. SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI

I passeggeri che intendono esporre segnalazioni e suggerimenti relativi a fatti o situazioni atinenti all'esercizio metropolitano possono farlo:

- chiedendo al personale di stazione l'apposito modulo che può essere compilato e consegnato in una qualsiasi stazione;
- scrivendo ad "ATM S.p.A., Relazioni con i clienti ATMPoint Duomo";
- online su www.atm.it.

25. NORME PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI

Il possessore di un documento di viaggio valido (anche se non genitore) ha la facoltà di far viaggiare gratuitamente uno o più bambini fino a 5 anni e al massimo due bambini dai 6 fino a 10 anni, purché tutti in possesso di documento comprovante l'età. In assenza di tale documento dovrà essere richiesto il pagamento della tariffa in vigore.

La presente norma non è applicabile a scolaresche e gruppi organizzati.

26. NORME PER IL TRASPORTO DEGLI ANIMALI

Gli animali ammessi al trasporto sono solo e unicamente quelli indicati nell'elenco sotto riportato a condizione che siano rispettate le norme citate per ogni singola specie.

1. CANI

Sui mezzi di trasporto pubblico di ATM S.p.A. di superficie e metropolitani, è ammesso il trasporto di cani, di piccola e media taglia, solo alle seguenti condizioni:

- tutti i cani devono essere muniti di museruola ed essere tenuti al guinzaglio. Per ogni cane dovrà essere acquistato un biglietto a tariffa ordinaria urbana o della tratta interurbana interessata;
- l'accesso in vettura dei cani di piccola e media taglia è vietato nelle ore di maggior traffico ossia dalle ore 7.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;
- fanno eccezione i cani che accompagnano persone non vedenti o ipovedenti che sono ammessi in vettura gratuitamente per l'intero orario di servizio anche se non muniti di museruola. Il cane dovrà indossare la museruola solo se esplicitamente richiesto dal conducente o dai passeggeri;
- su ogni vettura è ammesso il trasporto di un solo cane, sia sui mezzi di superficie che in metropolitana: in particolare per la metropolitana, qualora i vagoni fossero intercomunicanti, può essere trasportato un solo cane all'interno di ogni gruppo di vetture.

I cani durante il trasporto devono essere tenuti in modo da non arrecare disturbo agli altri passeggeri e non devono ingombrare i passaggi né le porte di salita e discesa.

2. GATTI

I gatti sono ammessi al trasporto, previo pagamento di un biglietto a tariffa ordinaria urbana o della tratta interurbana interessata, alle seguenti condizioni:

- l'animale deve essere chiuso in gabbietta, cesta o altro contenitore di dimensioni non superiori a cm. 50 x 30 x 30;
- la gabbietta, la cesta o il contenitore non devono presentare spigoli vivi o taglienti ed avere foggia tale da non presentare pericolo o intralcio per i clienti;
- la gabbietta, la cesta o il contenitore non devono essere sudici o esalanti cattivi odori in modo da non arrecare fastidio e danni a persone o cose.

Qualora nella vettura o nelle stazioni della metropolitana fosse contemporaneamente presente anche un cane, nel caso in cui si evidenziasse incompatibilità di coabitazione fra le specie, il possessore del gatto deve occupare un altro posto, oppure cambiare vettura, al limite abbandonare il mezzo di trasporto o la stazione. Ogni passeggero può trasportare al massimo una gabbietta o un contenitore contenente un gatto.

3. UCCELLI

Gli uccelli sono ammessi al trasporto previo pagamento di un biglietto a tariffa ordinaria urbana o della tratta interurbana interessata, per ogni gabbietta o contenitore se:

- la gabbietta o il contenitore non superano le seguenti dimensioni cm. 40 x 30 x 30;
- la gabbietta o il contenitore non presentano spigoli vivi o taglienti e sono di foggia tale da non presentare pericolo per gli altri passeggeri;
- la gabbietta o il contenitore non sono sudici o esalanti cattivi odori e sono privi di becchime e abbeveratoi colmi.

Le gabbiette o i contenitori durante il trasporto devono essere tenuti in modo da non arrecare danno e fastidio a persone o cose.

Ogni passeggero può trasportare due gabbiette.

4. PESCI O PULCINI

I pesciolini o i pulcini sono ammessi al trasporto gratuito con un massimo di due per passeggero se:

- i contenitori non superano le dimensioni di un normale sacchetto o scatola da scarpe;
 - i contenitori non presentano spigoli vivi o taglienti e sono di foggia tale da non rappresentare pericolo per i passeggeri;
 - i contenitori non sono sudici o esalanti cattivi odori.
- I passeggeri che accompagnano animali sono tenuti al risarcimento di eventuali danni provocati alla vettura e a cose o a passeggeri.

27. NORME PER IL TRASPORTO DEI COLLI A MANO

1. COLLI A MANO DI CUI È VIETATO IL TRASPORTO

- colli a mano che superano, anche per un solo lato, cm. 90 salvo le eccezioni citate dall'Art. 27 al punto 3;
- colli a mano che, per loro natura, possono rappresentare un pericolo per gli altri passeggeri (oggetti di vetro, con spigoli vivi o taglienti ecc.);
- colli a mano sudici, infiammabili, esplosivi o esalanti odori;
- sacchi, bauli, casse o altri oggetti che normalmente non costituiscono l'abituale bagaglio di un passeggero.

2. COLLI A MANO DI CUI È CONCESSO IL TRASPORTO GRATUITO

- borsa, valigia o zaino, il cui lato maggiore non supera cm. 50;
- borsa a rotelle per la spesa;
- passeggini o carrozzine per bambini, anche non ripiegati, purché vengano collocati sulle vetture metropolitane in posizione da non creare intralcio agli altri passeggeri. Durante il viaggio il passeggero deve essere frenato e costantemente tenuto dall'accompagnatore per evitare spostamenti o cadute in caso di brusche frenate;
- strumenti musicali in custodia purché di dimensioni non eccedenti cm. 150 x 50 x 20;
- fuclie da caccia, purché scarico, in custodia e portato appeso alla spalla da persona munita di regolare licenza di caccia;
- canne da pesca, quando costituiscono fascio di diametro e altezza rispettivamente non eccedenti cm. 10 e cm. 150;
- collo a mano le cui dimensioni non superano le misure previste ai comma precedenti del presente paragrafo;
- colli a mano trasportati da militari e altri agenti, purché in divisa appartenenti alle seguenti categorie: Carabinieri, Guardie di Finanza, Agenti di Pubblica Sicurezza, Agenti di Polizia Penitenziaria, Guardie Forestali e Sottufficiali fino al grado di Maresciallo Maggiore. Anche per le suddette categorie vige il divieto di trasporto dei colli a mano elencati al punto 1 dell'Art. 27;
- cartella porta disegni non eccedente la misura di cm. 100 x 70 x 5. È consentito il trasporto gratuito di uno solo dei colli a mano sopraindicati.

3. COLLI A MANO DI CUI È CONCESSO IL TRASPORTO A PAGAMENTO

- valigia, borsa o zaino con lato superiore a cm. 50 (massimo due per passeggero);
- in deroga alla misura limite di cm. 90 può essere trasportato per persona:
 - un paio di sci con racchette;
 - un fascio di canne da pesca avente dimensioni superiori a quelle indicate dall'Art. 27 al punto 2 f) (cm. 10 x 150) e come limite massimo cm. 25 x 170;
 - una confezione assimilabile per ingombro, forma o dimensioni al fascio di canne sopra descritto;
 - sacche da golf e attrezzi da scherma purché inseriti in apposita custodia;
- due colli a mano del tipo indicato dall'Art. 27 al punto 2 o un insieme di colli a mano anche di dimensioni inferiori il cui ingombro è eccedente cm. 50 x 50 x 50.

Per il trasporto dei colli a mano sopra descritti il passeggero deve convalidare un biglietto a tariffa ordinaria urbana o un biglietto per bagaglio.

Si rammenta che i colli a mano devono essere collocati sul pavimento o, dove esistono, sugli appositi portapacchi, in modo da non disturbare i passeggeri né ingombrare i passaggi. I passeggeri che non si attengono alle presenti norme sono soggetti a contravvenzione. Si precisa che sarà impedito l'accesso alle stazioni metropolitane a coloro che trasportino colli a mano non consentiti. Similmente, i passeggeri che dovessero essere trovati in vettura in possesso di colli a mano di cui è vietato il trasporto, saranno costretti all'abbandono della stessa.

28. NORME PER IL TRASPORTO DELLE BICICLETTE

Il servizio di trasporto di biciclette è gratuito ed è consentito su tutta la rete nei periodi, nei giorni e negli orari di seguito indicati:

- giorni feriali: dall'inizio del servizio alle ore 7.00, dalle 10.30 alle 16.00, e dalle ore 20.00 al termine del servizio;
- sabato e festivi: dall'inizio al termine del servizio;
- nel mese di agosto: tutti i giorni dall'inizio al termine del servizio;
- dai 25 dicembre al 6 gennaio (compresi): dall'inizio al termine del servizio

Dall'1 dicembre al 24 dicembre (compresi) il servizio è sospeso sull'intera rete.

È consentito il trasporto di 1 sola bicicletta per passeggero.

In deroga agli orari indicati è ammesso il trasporto, tutti i giorni e per tutta la durata del servizio, di una bicicletta pieghevole per passeggero, senza obbligo di riporia in alcuna sacca, purché le dimensioni non siano superiori a cm. 80 x 110 x 40.

Il servizio di trasporto di biciclette, esclusi tandem e ciclomotori, è consentito osservando le seguenti condizioni:

- la barriera di controllo deve essere oltrepassata, sia in ingresso che in uscita, utilizzando l'apposito varco segnalato, posto a lato della cabina dell'Operatore di Stazione;
- il cliente che trasporta la bicicletta al seguito è personalmente responsabile dei danni che può arrecare a cose, a persone ed anche a se stesso. In particolare deve:
 - assicurarsi che le ruote siano pulite;
 - rispettare i percorsi indicati dall'apposita segnaletica sia in entrata che in uscita dalla stazione;
 - tenere la bicicletta in spalla durante i percorsi lungo le scale fisse (è vietato l'uso delle scale mobili mentre è ammesso l'uso degli ascensori);
 - condurre la bicicletta a mano nei percorsi in piano (è in ogni caso vietato percorrere gli ambienti della stazione montando in sella o appoggiare la bicicletta a pareti o posteggiarla nelle stazioni);
- l'accesso ai treni è consentito solo sulla 2a e sulla 5a vettura, nella direzione di marcia treno, utilizzando le porte contrassegnate da apposito pittogramma. Nella tratta urbana di Milano è possibile trasportare fino a quattro biciclette per ciascuna porta indicata dal pittogramma esterno;
- l'accesso al treno e la permanenza a bordo del passeggero con bicicletta al seguito, sono in ogni caso subordinati alla disponibilità di spazio all'interno della vettura;
- sui treni, le biciclette devono essere sistemate trasversalmente alla vettura, appoggiate alle piantane della piattaforma e devono essere costantemente sorrette per evitarne la caduta. Particolare cura va posta affinché le stesse non intralcino la circolazione della clientela all'interno delle vetture;
- il passeggero deve accertarsi che la bicicletta sia completamente sistemata all'interno della vettura e che le ruote o altro non rimangano chiuse tra le porte del treno;
- in caso di emergenza, con evacuazione del treno, le biciclette devono essere lasciate a bordo della vettura. Il recupero delle biciclette, da parte dei proprietari, sarà possibile successivamente presso il deposito di ricovero del treno, previa presentazione del titolo di viaggio utilizzato, unitamente ad un documento di riconoscimento. Per le necessarie indicazioni sul recupero, si dovrà telefonare all'Infoline ATM 02.48.607.607. Trascorsi trenta giorni senza che la bicicletta sia stata ritirata, verrà consegnata all'Ufficio Economato del Comune di Milano;
- comitive o gruppi superiori a 10 passeggeri con bicicletta al seguito, devono contattare, con un anticipo di almeno 2 giorni feriali, l'Infoline ATM 02.48.607.607 per concordare la programmazione del trasporto e l'eventuale assistenza da parte del personale di stazione;
- la Direzione di Esercizio si riserva la facoltà di sospendere a suo insindacabile giudizio, su una o più linee della metropolitana, il trasporto delle biciclette, in occasione di eventi particolari o di affollamento delle vetture o qualora le condizioni di sicurezza, regolarità od altro giustificato motivo suggeriscano tale provvedimento;
- per i bambini sotto i 12 anni, il trasporto delle biciclette al seguito è ammesso solo se accompagnati da un adulto.

L'inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento costituisce violazione all'art. 71 del regolamento di Polizia Urbana del Comune di Milano.

Il personale di sorveglianza e controllo di ATM S.p.A. e ATM Servizi S.p.A. è abilitato all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni.

29. SANZIONI

Per le sanzioni riguardanti le contravvenzioni alle norme di trasporto si fa riferimento al regolamento di Polizia Urbana del Comune di Milano, salvo quanto specificatamente disposto da leggi Statali e Regionali.

30. SEDE LEGALE

A tutti gli effetti la sede legale di ATM S.p.A. è a Milano - Foro Buonaparte n. 61 - 20121. Per le controversie è competente il Foro di Milano.

NORME PER I PASSEGGERI DELLA LINEA METROPOLITANA 5

1. ESPOSIZIONE INFORMAZIONI AL PUBBLICO

Allo scopo di contribuire al mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza e di regolarità dell'esercizio, i clienti della metropolitana 5 devono osservare le norme esposte in tutte le stazioni metropolitane e sui treni.

2. DEFINIZIONE DI METROPOLITANA

Ai fini delle presenti norme, per metropolitana si intende l'insieme degli impianti interessati, comprensivi altresì delle scale esterne identificabili con apposite insegne.

3. ACCESSO, TRANSITO ED OCCUPAZIONE AUTORIZZATA NELLE STAZIONI METROPOLITANE

Lo spazio delle stazioni metropolitane è soggetto alla disciplina normativa prevista dalle disposizioni emanate dalla Direzione di Esercizio e dal regolamento comunale di Polizia Urbana, salvo quanto specificatamente disposto da leggi Statali e Regionali ed è diviso in due parti con una barriera in cui si aprono vie di accesso ai treni e di uscita per i viaggiatori in arrivo. Può oltrepassare le vie di accesso solo chi possiede un valido documento di viaggio o l'autorizzazione al semplice ingresso. Il transito per le stazioni metropolitane, per i mezzanini e per i corridoi, nonché la loro occupazione autorizzata dall'Ente competente, mediante apposite convenzioni, devono avvenire senza intralciare il traffico dei viaggiatori.

4. DIVIETI

(Rif. Legislativi: Estratto del D.P.R. 753/80- Estratto dell'Art. 71 del Regolamento di P.U. del Comune di Milano - Disposizioni della Direzione di Esercizio - Disposizioni regolamentari Comunali, Regionali e Statali)

Chiunque utilizzi i mezzi di trasporto è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni relative all'uso delle medesime ed è tenuto, in ogni caso, ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni dell'azienda esercente e del personale per quanto concerne la regolarità amministrativa, nonché l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.

- i clienti devono usare le precauzioni necessarie a vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza e sull'incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la loro custodia; nelle stazioni e fermate è vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari;
- i clienti devono prendere posto muniti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente;
- salvo il caso di grave e incombente pericolo, è vietato alle persone estranee al servizio di azionare i segnali di allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte, nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli e nelle stazioni e come tale evidenziato;
- è vietato fumare nelle vetture metropolitane, nonché nelle banchine di attesa situate in galleria e nelle altre aree segnalate;
- il cliente che danneggi, deteriora o insudicia i veicoli, i locali, gli ambienti, nonché i loro arredi e accessori, è soggetto a una sanzione;
- è vietato alle persone non espressamente autorizzate di svolgere sui treni e sui veicoli, nonché nelle stazioni e fermate, l'attività di venditore di beni e servizi;
- è vietato svolgere attività di cantante, suonatore e simili e fare raccolta di fondi a qualunque titolo;
- è vietato salire o scendere quando la vettura è in moto;
- è vietato distrarre comunque il personale in servizio dalle sue mansioni;
- è vietato guastare, insudiciare o comunque rimuovere o manomettere parti di apparecchiature della vettura o attrezzature di bordo e di terra della metropolitana;
- è vietato occupare più di un posto, ingombrare i passaggi, farsi scivolare lungo i corrimano o usare le scale mobili in direzione diversa dal senso di marcia;
- è vietato contravvenire alle disposizioni della Direzione di Esercizio che concernono il buon andamento e la disciplina del servizio, azionare, salvo casi di pericolo, gli interruttori d'emergenza per la disalimentazione delle linee di contatto;
- è vietato sputare all'interno delle vetture e delle stazioni;
- è vietato portare in vettura, o comunque all'interno delle barriere di entrata/uscita, armi (salvo le persone autorizzate), materie infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti o appuntiti e che possano sporcare i passeggeri o che per qualsiasi altra ragione possano risultare molesti, ingombranti e pericolosi;
- è vietato schiamazzare o comunque tenere un atteggiamento scorretto che possa disturbare gli altri viaggiatori. È conseguentemente vietato l'uso di radio e di altri dispositivi di riproduzione audio portatili, salvo che siano usati con gli appositi auricolari;
- è vietato distribuire oggetti a scopo di pubblicità o esercitare qualsiasi commercio, anche a scopo di beneficenza, senza permesso di ATM S.p.A. e portare con sé colli o oggetti di misure diverse da quelle consentite dalle particolari disposizioni della Direzione di Esercizio;
- è vietato accedere alle banchine o uscire da parti diverse da quelle prescritte, saltare o sedersi sulle transeeme o sui muriccioli di delimitazione dei mezzanini e nelle banchine di attesa dei treni, entrare nei locali delle stazioni riservati al personale o adibiti a sede di apparecchiature;
- è vietato accedere alla metropolitana o valicare i tornelli a chi calza pattini a rotelle, agli scalzi o a chi si presenta in condizioni tali da pregiudicare la sicurezza o la regolarità dell'esercizio o da suscitare proteste da parte di altri viaggiatori;
- è vietato manomettere parti di apparecchiature delle vetture o attrezzature di bordo o di terra, servirsi, senza autorizzazione, di presa d'acqua o di energia elettrica nei mezzanini o in banchina;
- è vietato scrivere o affiggere manifesti o locandine sulle pareti delle stazioni e dei treni;
- è vietato sostare in corrispondenza delle vie d'ingresso e delle scale fisse o mobili, sedere sulle attrezzature delle vie d'ingresso e ingombrare con bagagli i passaggi, ostacolando il transito degli altri viaggiatori;
- è vietato gettare oggetti di qualsiasi natura sui binari;
- è vietato oltrepassare le porte di banchina quando il treno non è in stazione e inoltrarsi in galleria;
- è vietato insistere nel salire sui treni o interporre oggetti tra le antine delle porte del treno o della banchina quando ne è iniziata la chiusura e salire o scendere dai treni quando essi non sono completamente fermi;
- è vietato appoggiarsi alle porte dei treni che possono essere aperte soltanto in casi di pericolo a vettura ferma e lato banchina di attesa;
- è vietato sostare all'interno delle stazioni di notte, dopo l'annuncio del termine del servizio;
- è vietato portare animali, salvo le eccezioni citate nell'Art. 23;
- è vietato ostacolare lo svolgimento del servizio;
- alle persone estranee al servizio è vietato introdursi nelle aree, recinti e impianti ferroviari e loro dipendenze, nonché nei veicoli in sosta;
- è vietato alle persone che non debbano viaggiare occupare posti a sedere nei veicoli ed ai viaggiatori di simularne l'occupazione in corso di viaggio;
- i documenti di viaggio non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzo;
- è vietata la cessione dei biglietti e degli altri documenti nominativi e di quelli non nominativi dopo l'inizio del viaggio;
- è vietata la vendita dei documenti di viaggio, quando non sia autorizzata dall'azienda esercente;
- è vietato salire e scendere da parti diverse della vettura da quelle prescritte, e in località diverse da quelle stabilite per le fermate.

Nelle stazioni metropolitane è vietato entrare nei locali riservati al personale o adibiti a sedi di apparecchiature della vettura o attrezzature di bordo e di terra della metropolitana;

36. è vietato salire in vettura oppure oltrepassare le barriere d'accesso alle stazioni metropolitane trovandosi in stato d'ubriachezza.

5. USO DELLE PORTE DEI TRENI E DELLE PORTE DI BANCHINA

Ogni porta delle vetture metropolitane e delle banchine di stazione è di norma abilitata sia per la salita sia per la discesa. Prima di accedere ai treni, è opportuno lasciare scendere i viaggiatori in arrivo. Ogni abuso, quale il blocco abusivo delle porte o del libero movimento di salita e di discesa, sarà considerato come ostacolo allo svolgimento del servizio. Non devono essere introdotti oggetti o parti del corpo nell'intento di ostacolare la chiusura sia delle porte del treno sia di quelle di banchina.

6. CAUTELE PER EVENTUALI BRUSCHE FRENATE DI EMERGENZA

I viaggiatori sono tenuti a reggersi agli appositi sostegni, potendosi verificare, durante la corsa, interventi della frenatura di emergenza. Durante il viaggio i passeggeri e le carrozine per bambini devono essere frenati e costantemente tenuti dall'accompagnatore per evitare spostamenti o cadute.

7. USO DEI SEGNALI DI ALLARME

Nel caso di necessità di dare un allarme, i passeggeri possono:

- sui treni: azionare l'apposita maniglia, tenendo presente che il treno non si arresta fino al raggiungimento della prima stazione; a treno fermo il passeggero che ha azionato il segnale d'allarme, fornirà al personale di servizio le opportune informazioni riguardanti la causa di allarme; è inoltre possibile utilizzare a bordo vettura il pulsante rosso SOS per le comunicazioni di emergenza con il Posto Centrale e il pulsante antincendio per avvisare dell'eventuale presenza di fumi o di principi d'incendio;
- nelle stazioni: utilizzare il pulsante rosso SOS dei citofoni installati lungo la banchina e/o al mezzanino per le comunicazioni di emergenza con il Posto Centrale.

8. EVACUAZIONE DEI TRENI

In caso di necessità di evacuare un treno, in qualsiasi tratto della linea esso si trovi, il personale aprirà una o più porte della vettura allo scopo di regolare l'uscita verso la stazione più vicina indicata dai cartelli affissi alle pareti della galleria; i passeggeri devono evacuare attenendosi alle disposizioni che verranno fornite tramite l'impianto di diffusione sonora o dal personale eventualmente presente.

I viaggiatori che, in caso di necessità, dovessero aprire di propria iniziativa le porte devono azionare gli appositi comandi di apertura delle sole porte situate sulla fiancata della vettura a lato della banchinetta di servizio nel senso di marcia dei treni secondo le modalità contenute nei cartelli affissi su tutti i treni accanto alle porte ed evitando comunque di toccare cavi e/o apparecchiature metalliche.

9. USO DELLE BARRIERE DI ENTRATA E USCITA

Il cliente che entra o esce attraverso le barriere di controllo deve procedere in modo da non causare danni alla propria persona e a terzi secondo le seguenti modalità:

- prima di entrare in un varco, verificare i segnali e i pittogrammi che indicano se si tratta di un ingresso o di una uscita (freccia verde = ingresso; croce rossa = accesso vietato);
- i bambini per cui è concesso il trasporto gratuito, devono transitare da un varco che sarà lasciato appositamente predisposto; il cliente dovrà mettersi in contatto con il Posto Centrale attraverso uno dei citofoni presenti in stazione;
- prima e durante la convalida del documento di viaggio, non occupare il varco di transito con bagagli, borse ecc.;
- a convalida avvenuta non temporeggiare o fermarsi nel varco, né retrocedere.

10. USO DELLE SCALE MOBILI

L'utilizzatore delle scale mobili deve comportarsi in modo da evitare danni alla propria persona e a terzi. In particolare è vietato:

- usare le scale mobili con i piedi scalzi;
- posare sui gradini ombrelli, carrozine, carrelli, cani, pacchi, ecc.;
- sedersi sui gradini;
- far strisciare i piedi contro la balaustra o contro il frontale dei gradini;
- gettare qualsiasi oggetto;
- usare i dispositivi di arresto delle scale se non in casi di effettiva urgente necessità.

I passeggeri sono tenuti a reggersi agli appositi corrimano.

I bambini devono essere portati in braccio o tenuti per mano. Infine, i viaggiatori sono invitati a disporsi lateralmente in modo da lasciare libero il transito agli altri utenti che intendono superarli.

I viaggiatori sono tenuti a rispettare le disposizioni portate a loro conoscenza dai cartelli indicatori, a osservare le norme emanate dall'autorità competente nell'interesse della sicurezza e regolarità del trasporto, nonché a osservare tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite in circostanze speciali dal personale addetto all'impianto.

11. USO DEGLI ASCENSORI

Gli ascensori vengono comandati direttamente dagli utilizzatori, che sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni emanate dalle autorità competenti, nell'interesse della sicurezza e della regolarità del servizio. In particolare:

- rispettare l'indicazione del numero massimo di persone e di carico consentito;
- usare il pulsante di allarme solo nei casi di effettiva necessità (tale operazione non arresta la corsa della cabina);
- chi aziona il pulsante di allarme deve indicare al personale di servizio, tramite il citofono interno, il motivo della chiamata;
- le porte non devono essere ostruite;
- dare la precedenza ai passeggeri con difficoltà motorie ed agli anziani;
- i ragazzi di età inferiore ai 12 anni devono essere accompagnati da persona adulta;
- è ammesso il trasporto dei colli nel rispetto delle modalità stabilite all'articolo 24 delle presenti norme;
- gli animali ammessi negli ascensori sono solo i cani guida tenuti al guinzaglio che accompagnano non vedenti;
- all'interno della cabina è vietato fumare;

In caso di incendio gli ascensori si fermano dopo aver terminato la corsa e riaperto le porte.

12. TRASPORTO DEI DISABILI IN CARROZZINA

I treni delle linee metropolitane sono dotati di dispositivo di aggancio per le carrozine. Per ogni treno è consentito il trasporto di un solo disabile il quale dovrà correttamente utilizzare la piattaforma posta nella parte anteriore della vettura di testa. ATM S.p.A. non si assume alcuna responsabilità nel caso di uso non corretto del dispositivo di aggancio da parte del disabile.

13. USO DEI W.C. AUTOMATICI

Le stazioni sono dotate di W.C. con funzionamento automatico.

Gli utilizzatori di tali servizi devono attenersi alle procedure riportate sui pannelli posti all'esterno e all'interno dei servizi stessi.

Si segnala che il tempo massimo previsto per la permanenza all'interno è di 15 minuti: trascorso questo periodo, la porta si apre automaticamente.

14. POSTI RISERVATI

Su tutte le vetture sono riservati alcuni posti a sedere, indicati con appositi pittogrammi.

15. OCCUPAZIONE POSTI A SEDERE

I militari e tutti gli agenti in divisa e in abiti civili che beneficiano della libera circolazione non possono occupare posti a sedere se gli altri viaggiatori non hanno a disposizione posti liberi.

16. FOTOGRAFIE E RIPRESE TELEVISIVE E CINEMATOGRAFICHE

Le riprese fotografiche, televisive e cinematografiche, nell'ambito della metropolitana, devono essere preventivamente autorizzate da ATM S.p.A. ed eseguite con le cautele atte ad evitare danni agli impianti e alle persone.

17. DOCUMENTI DI VIAGGIO E AUTORIZZAZIONI

Chiunque debba accedere ai treni della metropolitana è tenuto a munirsi di documento di viaggio che deve essere convalidato con le modalità previste e mostrato al personale in servizio ogni qualvolta esso ne faccia richiesta. La Direzione di Esercizio può rilasciare autorizzazioni a superare la linea dei tornelli senza il diritto a viaggiare.

18. VALIDITÀ ED UTILIZZO DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO

I passeggeri sprovvisti di documento di viaggio, con documento irregolare o per tratta diversa da quella in cui viene effettuato il controllo, saranno assoggettati al pagamento del biglietto corrispondente al percorso dal capolinea di provenienza del convoglio e destinazione alla località in cui dichiarano di voler scendere, nonché alla sanzione prevista dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

I passeggeri che utilizzano documenti di viaggio irregolari saranno considerati alla stregua di passeggeri sprovvisti di biglietto e verrà applicata loro la prevista contravvenzione, oltre al ritiro del documento di viaggio.

19. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO

I documenti di viaggio devono essere conservati fino all'uscita dalla stazione. Sono possibili controlli casuali anche sui treni e nell'ambito delle stazioni.

20. FUNZIONI DEI CONTROLLORI

I controllori sono Pubblici Ufficiali ai sensi dell'Art. 357 del Codice Penale. I viaggiatori, pertanto sono tenuti a dichiarare, se richieste, le proprie generalità: l'eventuale rifiuto è punito a norma di legge.

21. SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI

I passeggeri che intendono esporre segnalazioni e suggerimenti relativi a fatti o situazioni attinenti all'esercizio metropolitano possono farlo:

- chiedendo al personale di stazione l'apposito modulo che può essere compilato e consegnato in una qualsiasi stazione;
- scrivendo ad "ATM S.p.A., Relazioni con i clienti ATM Point Duomo";
- online su www.atm.it.

22. NORME PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI

Il possessore di un documento di viaggio valido (anche se non genitore) ha la facoltà di far viaggiare gratuitamente uno o più bambini fino a 5 anni e al massimo due bambini dai 6 fino a 10 anni, purché tutti in possesso di documento comprovante l'età. In assenza di tale documento dovrà essere richiesto il pagamento della tariffa in vigore.

La presente norma non è applicabile a scolaresche e gruppi organizzati.

23. NORME PER IL TRASPORTO DEGLI ANIMALI

Gli animali ammessi al trasporto sono solo e unicamente quelli indicati nell'elenco sotto riportato a condizione che siano rispettate le norme citate per ogni singola specie.

1. CANI

È ammesso il trasporto di cani, di piccola e media taglia, solo alle seguenti condizioni:

- tutti i cani devono essere muniti di museruola ed essere tenuti al guinzaglio. Per ogni cane dovrà essere acquistato un biglietto alla tariffa in vigore;
- l'accesso in vettura dei cani di piccola e media taglia è vietato nelle ore di maggior traffico ossia dalle ore 7.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;
- fanno eccezione i cani che accompagnano persone non vedenti o ipovedenti che sono ammessi in vettura gratuitamente per l'intero orario di servizio anche se non muniti di museruola. Il cane dovrà indossare la museruola solo se esplicitamente richiesto dal personale di servizio o dai passeggeri;
- su ogni treno è ammesso il trasporto di un solo cane.

I cani durante il trasporto devono essere tenuti in modo da non arrecare disturbo agli altri passeggeri e non devono ingombrare i passaggi né le porte di salita e discesa.

2. GATTI

I gatti sono ammessi al trasporto, previo pagamento di un biglietto alla tariffa in vigore, alle seguenti condizioni:

- l'animale deve essere chiuso in gabbietta, cesta o altro contenitore di dimensioni non superiori a cm. 50 x 30 x 30;
- la gabbietta, la cesta o il contenitore non devono presentare spigoli vivi o taglienti ed avere foggia tale da non presentare pericolo o intralcio per i clienti;
- la gabbietta, la cesta o il contenitore non devono essere sudici o esalanti cattivi odori in modo da non arrecare fastidio e danni a persone o cose.

Qualora sul treno o nelle stazioni fosse contemporaneamente presente anche un cane, in cui si evidenziasse incompatibilità di coabitazione fra le specie, il possessore del gatto deve essere invitato a occupare un altro posto, a cambiare treno, al limite abbandonare il mezzo di trasporto o la stazione.

Ogni passeggero può trasportare al massimo una gabbietta o un contenitore contenente un gatto.

3. UCCELLI

Gli uccelli sono ammessi al trasporto previo pagamento di un biglietto a tariffa in vigore, per ogni gabbietta o contenitore se:

- a) la gabbietta o il contenitore non superano le dimensioni di cm. 40 x 30 x 30;
- b) la gabbietta o il contenitore non presentano spigoli vivi o taglienti e sono di foggia tale da non presentare pericolo per gli altri passeggeri;
- c) la gabbietta o il contenitore non sono sudici o esalanti cattivi odori e sono privi di becchime e abbeveratoi colmi.

Le gabbiette o i contenitori durante il trasporto devono essere tenuti in modo da non arrecare danno e fastidio a persone o cose.

Ogni passeggero può trasportare due gabbiette.

4. PESCI O PULCINI

I pesci o i pulcini sono ammessi al trasporto gratuito con un massimo di due per passeggero se:

- a) i contenitori non superano la dimensioni di un normale sacchetto o scatola da scarpe;
- b) i contenitori non presentano spigoli vivi o taglienti e sono di foggia tale da non rappresentare pericolo per i passeggeri;
- c) i contenitori non sono sudici o esalanti cattivi odori.

I passeggeri che accompagnano animali sono tenuti al risarcimento di eventuali danni provocati alla vettura e a cose o a passeggeri.

24. NORME PER IL TRASPORTO DEI COLLI A MANO

1. COLLI A MANO DI CUI È VIETATO IL TRASPORTO

a) colli a mano che superano, anche per un solo lato, cm. 90 salvo le eccezioni citate dall'Art. 24 al punto 3 b;

b) colli a mano che, per loro natura, possono rappresentare un pericolo per gli altri passeggeri (oggetti di vetro, con spigoli vivi o taglienti ecc.);

c) colli a mano sudici, infiammabili, esplodenti o esalanti odori;

d) sacchi, bauli, casse o altri oggetti che normalmente non costituiscono l'abituale bagaglio di un passeggero.

2. COLLI A MANO DI CUI È CONCESSO IL TRASPORTO GRATUITO

a) borsa, valigia o zaino, il cui lato maggiore non supera cm. 50;

b) borsa a rotelle per la spesa;

c) passeggeri o carrozine per bambini, anche non ripiegati, purché vengano collocati sulle vetture metropolitane in posizione da non creare intralcio agli altri passeggeri. Durante il viaggio il passeggero o la carrozzina devono essere frenati e costantemente tenuti dall'accompagnatore per evitare spostamenti o cadute in caso di brusche frenate;

d) strumenti musicali in custodia purché di dimensioni non eccedenti cm. 150 x 50 x 20;

e) fucile da caccia, purché scarico, in custodia e portato appeso alla spalla da persona munita di regolare licenza di caccia;

f) canne da pesca, quando costituiscono fascio di diametro e altezza rispettivamente non eccedenti cm. 10 e cm. 150;

g) collo a mano le cui dimensioni non superano le misure previste al comma precedenti del presente paragrafo;

h) colli a mano trasportati da militari e altri agenti, purché in divisa appartenenti alle seguenti categorie: Carabinieri, Guardie di Finanza, Agenti di Pubblica Sicurezza, Agenti di Polizia Penitenziaria, Guardie Forestali e Sottufficiali fino al grado di Maresciallo Maggiore. Anche per le suddette categorie vige il divieto di trasporto dei colli a mano elencati al punto 1;

i) cartella porta disegni non eccedente la misura di cm. 100 x 70 x 5.

È consentito il trasporto gratuito di uno solo tra i colli a mano sopraindicati.

3. COLLI A MANO DI CUI È CONCESSO IL TRASPORTO A PAGAMENTO

a) valigia, borsa o zaino con lato superiore a cm. 50 (massimo due per passeggero);

b) in deroga alla misura limite di cm. 90 può essere trasportato per persona:

- un paio di sci con racchette;

- un fascio di canne da pesca avente dimensioni superiori a quelle indicate dall'Art. 24 al punto 2 f (cm. 10 x 150) e come limite massimo cm. 25 x 170;

- una confezione assimilabile per ingombro, forma o dimensioni al fascio di canne sopra descritto;

- sacche da golf e attrezzi da schermo purché inseriti in apposita custodia;

c) due colli a mano del tipo indicato dall'Art. 24 al punto 2 o un insieme di colli a mano anche di dimensioni inferiori il cui ingombro è eccedente cm. 50 x 50 x 50.

Per il trasporto dei colli a mano sopra descritti il passeggero deve convalidare un biglietto a tariffa ordinaria urbana o un biglietto per colli a mano.

Si rammenta che i colli a mano devono essere collocati sul pavimento in modo da non disturbare i passeggeri né ingombrare i passaggi.

I passeggeri che non si attengono alle presenti norme sono soggetti a contravvenzione. Si precisa che sarà impedito l'accesso alle stazioni metropolitane a coloro che trasportino colli a mano non consentiti. Similmente, i passeggeri che dovessero essere trovati in vettura in possesso di colli a mano di cui è vietato il trasporto, saranno costretti all'abbandono della stessa.

25. NORME PER IL TRASPORTO DELLE BICICLETTE

Il servizio di trasporto di biciclette è gratuito ed è consentito su tutta la rete nei periodi, nei giorni e negli orari di seguito indicati:

-giorni feriali: dall'inizio del servizio alle ore 7.00, dalle ore 10.30 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio;

-sabato e festivi: dall'inizio al termine del servizio;

-nel mese di agosto: tutti i giorni dall'inizio al termine del servizio

-dal 25 dicembre al 6 gennaio (compresi); dall'inizio al termine del servizio

Dall'1 dicembre al 24 dicembre (compresi) il servizio è sospeso sull'intera rete.

È consentito il trasporto di 1 sola bicicletta per passeggero.

In deroga agli orari indicati è ammesso il trasporto, tutti i giorni e per tutta la durata del servizio, di una bicicletta pieghevole per passeggero, senza l'obbligo di riporla in alcuna sacca, purché le dimensioni non siano superiori a cm. 80 x 110 x 40.

Il servizio di trasporto di biciclette, esclusi tandem e ciclomotori, è consentito alle seguenti condizioni:

- la barriera di controllo deve essere oltrepassata, sia in ingresso che in uscita, utilizzando l'apposito varco segnalato;
- il cliente che trasporta una bicicletta al seguito è personalmente responsabile dei danni che può arrecare a cose, persone ed anche a se stesso; in particolare deve:
 - assicurarsi che le ruote siano pulite;
 - rispettare i percorsi indicati dall'apposita segnaletica sia in entrata che in uscita dalla stazione;
 - tenere la bicicletta in spalla durante i percorsi lungo le scale fisse (è vietato l'uso delle scale mobili, mentre è consentito l'uso degli ascensori);
 - condurre la bicicletta a mano nei percorsi in piano (è in ogni caso vietato percorrere gli ambienti della stazione montando in sella e appoggiare la bicicletta a pareti o posteggiarla nelle stazioni);
- l'accesso ai treni è consentito attraverso la prima e l'ultima porta del treno, utilizzando le porte di banchina contrassegnate da apposito pittogramma; è possibile trasportare fino a sei biciclette per treno, tre nella vettura di testa e tre nella vettura di coda;
- l'accesso al treno e la permanenza a bordo del passeggero con bicicletta al seguito sono in ogni caso subordinati alla disponibilità di spazio all'interno della vettura;
- sui treni le biciclette devono essere posizionate longitudinalmente nella zona in cui sono presenti i sedili a ribalta. Particolare cura va posta affinché le stesse non intralcino la circolazione della clientela all'interno delle vetture;
- il passeggero deve accertarsi che la bicicletta sia completamente sistemata all'interno della vettura e che le ruote o altro non rimangano chiuse tra le porte del treno;
- in caso di emergenza, con evacuazione del treno, le biciclette devono essere lasciate a bordo della vettura. Il recupero delle biciclette da parte dei proprietari sarà possibile successivamente presso il deposito di ricovero del treno previa presentazione dei titoli di viaggio utilizzati unitamente ad un documento di riconoscimento. Per le necessarie indicazioni sul recupero si dovrà telefonare all'Infoline ATM 02.48.607.607. Trascorsi trenta giorni senza che la bicicletta sia stata ritirata, la stessa verrà consegnata all'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune di Milano;
- comitive o gruppi superiori a 10 passeggeri, con bicicletta al seguito, devono contattare con un anticipo di almeno 2 giorni feriali, l'Infoline ATM 02.48.607.607 per concordare la programmazione del viaggio e l'eventuale assistenza;
- la Direzione di Esercizio si riserva la facoltà di sospendere, a suo insindacabile giudizio, il trasporto delle biciclette, in occasione di eventi particolari o di affollamento delle vetture o qualora le condizioni di sicurezza, regolarità o altro giustificato motivo suggeriscano tale provvedimento;
- per i bambini sotto i 12 anni, il trasporto delle biciclette al seguito è ammesso solo se sono accompagnati da un adulto.

L'inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento costituisce violazione all'art. 71 di Polizia Urbana del Comune di Milano.

Il personale di sorveglianza e controllo di ATM S.p.A. è abilitato all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni.

26. SANZIONI

Per le sanzioni riguardanti le contravvenzioni alle norme di trasporto si fa riferimento al regolamento di Polizia Urbana del Comune di Milano, salvo quanto specificatamente disposto da leggi Statali e Regionali.

27. SEDE LEGALE

A tutti gli effetti la sede legale di ATM S.p.A. è a Milano - Foro Buonaparte n. 61 - 20121.

Per le controversie è competente il Foro di Milano.